

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 654

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STEGAGNINI, ZOPPI, MELELEO, PERRONE**

*Presentata il 13 ottobre 1983*

**Modifiche alla legge 23 marzo 1983, n. 78, riguardanti il trattamento economico fuori sede del personale civile della Difesa imbarcato su navi militari**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 23 marzo 1983, n. 78, sulle indennità operative ha dato una concreta risposta alle aspettative del personale delle forze armate lasciando tuttavia aperti alcuni problemi che attendono tuttora soluzione.

Ciò è da ascrivere alle difficoltà politiche intervenute nel Parlamento che hanno indotto i gruppi di maggioranza ad approvare comunque il testo presentato dal Governo — nonostante che lo stesso presentasse alcune discrasie e lacune — nella considerazione che sarebbe stato iniquo dilazionare ulteriormente l'approvazione di un provvedimento da troppo tempo atteso.

La stessa relazione illustrativa della legge n. 78 del 1983, consapevole di tale

circostanza, auspicava la successiva formulazione di un nuovo ed organico disegno di legge che, a similitudine di quanto avvenuto per il personale civile dipendente dalle varie Amministrazioni dello Stato, raccogliesse l'intera problematica del personale attraverso l'elaborazione di una legge-quadro per le Forze armate.

In attesa di tale provvedimento, la cui assoluta necessità viene riaffermata anche in questa sede, è tuttavia necessario sanare entro il più breve tempo possibile alcune vistose anomalie insite nella legge n. 78 del 1983 che penalizzano talune categorie di personale civile della Difesa, categorie che svolgono compiti particolarmente gravosi, alle quali la citata legge non ha purtroppo reso giustizia.

In particolare, con la rivalutazione delle indennità operative introdotte dalla legge n. 78 del 1983 è venuta ad acuirsi la sperequazione di trattamento economico tra i militari imbarcati ed il personale civile della Difesa nella stessa posizione di impiego. Infatti, l'articolo 10 della citata legge prevede il diritto alla percezione dell'indennità di « fuori sede » solo per il personale militare, con esclusione quindi di quello civile imbarcato.

Se si considera che quest'ultimo, quando si trova fuori sede, affronta gli stessi disagi del personale militare e va incontro agli stessi oneri di spesa, non si comprende il perché di una tale discriminazione che va in danno di una categoria indispensabile in alcuni servizi logistici di bordo — con particolare riferimento agli operai cuochi e camerieri marittimi — operanti come detto in situazione di particolare disagio.

Si rende necessario, quindi, un intervento legislativo inteso a ristabilire tra le due categorie di personale della Difesa, militare e civile, una giusta e ragionevole perequazione, tenuto conto dell'esiguità dell'impegno finanziario derivante dal ridottissimo numero di personale destinatario del beneficio (circa una cinquantina di persone).

Il provvedimento nel merito prevede all'articolo 1 l'onere dell'indennità supplementare di fuori sede al personale civile della Difesa imbarcato, in misura tale da prevedere una ragionevole perequazione del relativo trattamento economico con quello dei militari in analoga posizione di impiego.

All'articolo 2 si indica la decorrenza del provvedimento.

All'articolo 3 si indica la copertura finanziaria del provvedimento.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Indennità supplementare di fuori sede per il personale civile imbarcato).*

L'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è sostituito dal seguente:

« L'indennità di cui al comma precedente è corrisposta, con le stesse limitazioni e modalità, nella misura mensile di lire 90.000 ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'esercito, della marina e dell'aeronautica; di lire 60.000 ai graduati e militari di truppa in servizio di leva delle predette Forze armate; di lire 270.000 al personale civile della Difesa ».

## ART. 2.

*(Decorrenza).*

I benefici economici previsti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1983.

## ART. 3.

*(Copertura finanziaria).*

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 50 milioni in ragione d'anno.

All'onere di 50 milioni derivante dalla attuazione della presente legge per il 1983 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.